

COMUNE DI *CAPOVALLE PROVINCIA DI BRESCIA Piazza Marconi,1*25070 CAPOVALLE (BS) Tel. 0365-750021 Fax. 0365-750143 P. Iva 00576630982 Cod. Fisc. 00744090176

	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
☐ ORIGINALE ☐ COPIA SEDUTA: ☐ Pubb	
	SESSIONE: X Ordinaria
	rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in li quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 l. 18

L'anno duemilaventi il giorno 29 del mese di giugno alle ore 21,00 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
	GRANDI NATALINO	X	
	RIGHETTI MARCO	X	
	RIGHETTI CLAUDIO	X	
	GIORGI LICIA	X	
	GRAZIOTTI CHRISTIAN	X	
	MAGAGNINI PIETRO	X	
	RIGHETTI ANDREA		X
	SALVIATI GIULIA		X
	CARRETTA FLAVIO LUIGI	X	
	RIZZI FRANCESCO	X	
	DE CESARE DAVIDE	X	

TOTALE

09 02

Presiede il Sig. GRANDI NATALINO nella sua qualità di sindaco e presidente del consiglio comunale. Partecipa alla seduta il dott. ALBERTO LORENZI, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 9 (NOVE) consiglieri su n. 11 (UNDICI) consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Il Sindaco comunica la volontà di utilizzare il contributo di €. 26.778,93,00 ricevuto dallo Stato per le difficolta all'economia dovute all'emergenza COVID 19 per Non fare pagare utilizzando appunto il contributo in questione la seconda rata dei RIFIUTI anno 2020 a tutta la popolazione

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1º gennaio 2016, che così dispongono:

- «650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al **30 giugno 2020**.»

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla

diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

Visto l'art. 138 del Decreto legge|19 maggio 2020| n. 34 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 19 maggio 2020, n. 128|Supplemento Ordinario n. 21 - Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. [decreto Rilancio]

Titolo VI Misure fiscali

Articolo 138

Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 Testo in vigore dal 19 maggio 2020

1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo <u>107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,</u> convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 24 aprile 2020, n. 27,</u> il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Atteso che, in virtù del predetto articolo, entro fine luglio devono essere approvate aliquote, tariffe e regolamenti per Imu e Tari/Tia corrispettiva per l'anno 2020 (articolo <u>138 del Dl 34/2020</u>)

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO ASSOGGETTAMENTO AD IVA.

La Corte di Cassazione, con la <u>sentenza delle Sezioni Unite Civile del 7 maggio 2020, n. 8631</u>, ha posto fine al lungo contrasto giurisprudenziale, affermando che la cd «Tia2», la Tariffa Integrata Ambientale sugli immobili urbani, poi sostituita dalla Tares e dalla successiva Tari, ha natura privatistica di corrispettivo ed è quindi corretto l'assoggettamento a Iva da parte dei concessionari del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei Comuni e vanno, quindi, respinte tutte le richieste degli utenti di rimborso dell'Imposta sul Valore Aggiunto versata.

Visto l'art. 107 comma 5 del D.L. 17/03/2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria. "5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

ARERA Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Vista la deliberazione di ARERA n. 443/2019, di approvazione del «Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)», il quale stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario. Il metodo impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai

gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi.

Il metodo tariffario Mtr non si occupa della articolazione tariffaria all'utenza e della suddivisione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche; a ciò fa eccezione la riclassificazione dei costi in fissi e variabili, ove questi ultimi hanno comunque un limite di crescita stabilito nel 20%.

L'articolo 4 del Mtr impone un limite annuale alla crescita tariffaria.

La legge 147/2013

- all' articolo 1, comma 683, stabilisce che il consiglio comunale approvi le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale (o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia);
- ➢ al comma 654 si prevede che debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. La copertura dei costi avviene mediante la ripartizione dei corrispettivi riconosciuti ai gestori del servizio i quali – al fine di essere riconosciuti come «costi efficienti» - non devono eccedere quelli determinati in base al Mtr stabilito dall'Autorità.

AGEVOLAZIONI RIDUZIONI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Vista la deliberazione ARERA - Del. 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/rif - Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19

Nella deliberazione sono contenute misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 prevedendo fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività).

Nelle deliberazioni sono contenute, altresì, specifiche forme di tutela per le utenze domestiche disagiate,

in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti.

Nelle motivazioni della deliberazione è detto che "l'Autorità - unitamente alla valutazione degli strumenti dalla medesima attivabili nell'ambito delle proprie competenze - ha di recente segnalato a Governo e Parlamento l'opportunità di un intervento normativo volto a supportare talune delle urgenti misure regolatorie in via di definizione e ad istituire un sistema per la perequazione dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, con la finalità di sostenere le iniziative adottate dai Comuni o da altri gestori delle tariffe, a tutela degli utenti, connesse alla citata emergenza epidemiologica da COVID-19". Nelle motivazoni è, altresì, sostenuto che è " in particolare urgente - anche in considerazione della disomogeneità delle decisioni al riguardo adottate sul territorio nazionale (e delle correlate difficoltà che ne possono conseguire sia per la finanza locale che per l'equilibrio economico finanziario delle gestioni) - prevedere l'introduzione, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti".

Per la sostenibilità finanziaria da parte degli Enti locali delle riduzioni tariffarie sono da prevedersi appositi interventi nel prossimo decreto legge.

Riduzioni per le utenze non domestiche

Per le utenze <u>non domestiche</u> la deliberazione dell'ARERA prevede interventi agevolativi riguardanti:

- 1) le attività che risultano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la **sospensione**, e la successiva riapertura, con i provvedimenti **governativi** o da **altri** atti assunti dalle autorità competenti, con assenza di produzione di rifiuti;
- 2) altre categorie di utenti che, pur non essendo soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza COVID-19, hanno, per effetto di una <u>sospensione</u> <u>temporanea</u>, anche su base <u>volontaria</u>, delle proprie attività, prodotto minori quantitativi di rifiuti.

Misure di tutela per le UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE

Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

nella <u>Tabella 1a</u> dell'<u>Allegato A</u> enucleate dal <u>D.P.R. n. 158/1999</u> che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, per l'anno 2020, la quota **variabile** della tariffa, TVnd, si ottiene secondo una apposita formula che <u>tiene conto</u> **dei giorni di chiusura stabiliti**.

Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella <u>Tabella 1b</u> dell'<u>Allegato A</u> enucleate dal <u>D.P.R. n. 158/1999</u> che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori pari al 25%.

Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'<u>Allegato A</u> enucleate dal <u>D.P.R. n. 158/1999</u>) che <u>non</u> risultino <u>immediatamente</u> <u>riconducibili</u> alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri visti in precedenza.

E' stabilito che:

- nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione <u>puntuale</u>, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l'introduzione a partire dal 2020, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a <u>zero</u> la quota <u>variabile</u> della tariffa per il periodo di sospensione delle attività:
- nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del <u>D.P.R. n. 158/1999</u> e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell'Ente territorialmente competente, procedono a una <u>riparametrazione</u> dei vigenti criteri di articolazione dei <u>corrispettivi</u> al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche.

Riduzioni tariffarie per le UTENZE NON DOMESTICHE NON SOGGETTE A SOSPENSIONE

Siamo in presenza di riduzioni <u>facoltative</u>. Infatti, è stabilito che alle utenze non domestiche (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'<u>Allegato A</u>, diverse dalle utenze viste nel paragrafo precedente, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l'Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti. Ai fini della riduzione necessita una apposita istanza. E' previsto che i fattori di correzione a favore delle utenze possono essere applicati dal gestore in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del <u>D.P.R. n. 445/2000</u>, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19.

Agevolazioni per le UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE

E' stabilito che nelle more della definizione della disciplina, da parte dell'ARERA, che dovrà assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate, i gestori possono riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato.

Le caratteristiche del beneficio:

- 1) l'agevolazione è riconosciuta in relazione ad **una sola utenza** ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti richiesti.
- 2) l'agevolazione tariffaria viene quantificata dall'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente locale, ed erogata dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti nell'avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa.

Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti procede all'erogazione dell'agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità innanzi visti.

Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari viene effettuato dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza su richiesta presentata entro l'anno 2020 dall'utente, che dichiara, ai sensi

del D.P.R. n. 445/2000:

- il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE;
- il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare.

Alla richiesta va allegata idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.

In caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal gestore nell'avviso di pagamento o nella fattura inviata all'utente.

La pubblicità per le riduzioni TARI

I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte per le utenze domestiche e non domestiche.

La pubblicità riguardante la raccolta rifiuti

I gestori della raccolta e trasporto provvedono a dare la massima evidenza - tramite siti internet, avvisi e/o comunicazioni - delle specifiche indicazioni rivolte agli utenti in merito alle modalità di raccolta dei rifiuti che devono essere adottate per la gestione dell'emergenza da COVID-19.

Deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF, ARERA

Allegato A

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

LEGGE N. 205/2017 ARERA.

La legge 205/2017 attribuisce ad Arera – un'istituzione nata nel 1995, in seguito alla decisione di liberalizzare il settore dell'energia elettrica e quello del gas naturale, con il ruolo di soggetto regolatore dei mercati liberalizzati al fine di assicurarne un assetto concorrenziale - la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento (compresa la remunerazione dei capitali), sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga».

L'Autorità, con la deliberazione n. 443/2019, ha approvato il «Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)», il quale stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario. Il metodo impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi. Va chiarito che il nuovo Mtr non si occupa della articolazione tariffaria all'utenza e della suddivisione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche; a ciò fa eccezione la riclassificazione dei costi in fissi e variabili, ove questi ultimi hanno comunque un limite di crescita stabilito nel 20%. Inoltre l'articolo 4 del Mtr impone un limite annuale alla crescita tariffaria.

La Tari è una prestazione patrimoniale imposta e, in quanto tale, soggiace alle rigide regole della nostra Carta costituzionale, la quale impone che sia la legge a definirne i tratti essenziali: essa trova quindi la sua disciplina nella legge 147/2013, il cui l'articolo 1, comma 683, stabilisce che il consiglio comunale ne approvi le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale (o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia); al comma 654 si prevede che debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. La copertura dei costi avviene mediante la ripartizione dei corrispettivi riconosciuti ai gestori del servizio i quali – al fine di essere riconosciuti come «costi efficienti» - non devono eccedere quelli determinati in base al Mtr stabilito dall'Autorità.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal

D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) di quantificare in € 44.715,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, come da allegato piano finanziario dei costi del servizio di igiene urbana, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio.
- 2) Di approvare, a' sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 17/03/2020, n. 18 convertito in legge legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, quali riportate in allegato prospetto formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
- 3) Di dare atto delle **riduzioni** e **tutele** tariffarie previste dalla deliberazione ARERA Del. 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/rif Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19 ed in particolare:

▶ per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella <u>Tabella 1a</u> dell'<u>Allegato A</u> enucleate dal <u>D.P.R. n. 158/1999</u> che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene secondo una apposita formula che tiene conto dei giorni di chiusura stabiliti.

per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella <u>Tabella 1b</u> dell'<u>Allegato A</u> enucleate dal <u>D.P.R. n. 158/1999</u> che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a

riduzione dei valori pari al 25%.

- per le utenze <u>non domestiche</u> (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'<u>Allegato A</u>, diverse dalle utenze viste nel paragrafo precedente, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività) <u>non soggette a sospensione una riduzione commisurata viene riconosciuta una riduzione</u> tariffaria del 30% qualora nel periodo di sospensione dell'attività siano stati prodotti rifiuti in quantità inferiore al 30% di quelli prodotti nel medesimo periodo dell'anno precedente.
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000

COSTI DEL SERVIZIO IGIENE URBANA

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario/Comu	ne di Capovalle	
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) De to calcolato (C) De to MTR	Ciclo Integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	3.528		3.5
osti dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	3.269 4.501		3.2
osti dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani — CTR osti dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate — CRD	G	12.054		4.5
osti operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{XXP} TV	G	-	5.725	17.7
oventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	523	-	5
ttore di Sharing – b	E	0,6	0,6	
oventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	314		3
avi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G	2,982		2.9
ttore di Sharing — b(1+ω) cavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing — b(1+ω)AR conu	E	0,7518	0,7518	
mponente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	E G	2.242 8.623		2.2
efficiente di gradualità (1+y)	E	0,654	0,654	9.7
teizzazione r	Ē	4	4	
mponente a conguaglio relativa ai costi variabili — (1+y)RC _{TV} /r	С	878		1.0
eri relativi all'IVA indetraibile	G		2.414	2.4
V _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	21,674	8.315	29.9
sti dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	-	5.914	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	688		
Costi generali di gestione - CGG Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	1.071		1.0
Altri costi - COal	G	10	<u> </u>	
sti comuni – CC	c	defendable of 1.769		3.8
Ammortamenti - Amm	G	3.493		3.4
Accantonamenti - Acc	G	-	2.881	2.8
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche - di cui per crediti	G		2.881	2.0
- di cui per creatit - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamenti			2.881	2.8
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	West of the
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	1.383	-	1.30
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{ik}	G	:-	-	
sti d'uso del capitale - CK	С	4.877	2.881	7.75
ti operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{DXP} TF	G	2.7	-	
mponente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	G	- 1.075	- 5.571	- 6.64
fficiente di gradualità (1+y) eizzazione r	E	0,654 4	0,654	TANK DIE
nponente a conguaglio relativa ai costi fissi — (1+y)RC _{IT} /r	E	- 110	- 911	- 1.02
eri relativi all'IVA indetraibile	G	- 110	152	1.02
totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	6.536	10.068	16.60
trazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		-	
= ΣTV _e + ΣTF _e	C	28.210	18.383	46.59
ndezze fisico-tecniche				
	G		ma Milliane 1 an	76%
o unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G	161.750		A STATE OF THE
oisogno standard €cent/kg	G E	24,42	ele stresient i en	34,63407043
to medio settore €cent/kg	E	1 (4) 1 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	WHEE SE	0
fficiente di gradualità				
tazione rispetto agli obiettivi di rd -71	E	-0,179	-0,179	ED TOWN
tazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo -γ2	E	-0,117	-0,117	三、山型/石
tazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - 73	E	-0,05	-0,05	pour services and the services are services a
le y ficiente di gradualità (1+y)	С	-0,346 0,654	-0,346 0,654	
	Control Control	U,034	0,034	STORY RESURENCE DON'T
lica del limite di crescita		The The The	S. REPERMINANT DESCRIPTION	1,7%
	MTR		THE THE PARTY NAMED IN	
ficiente di recupero di produttività - X.	MTR E		ALL SERVICES	
	E		The second secon	0,10%
f. per il miglioramento previsto della qualità - QL				0,10%
f. per il miglioramento previsto della qualità - QL. f. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG.	E E			0,10%
f. per il miglioramento previsto della qualità - QL. f. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG. metro per la determinazione del límite alla crescita delle tariffe - p	E E		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	0,10% 0,00% 0,00% 1,6%
f. per il miglioramento previsto della qualità - QL., f. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG., metro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p)	E E C			0,10% 0,00% 0,00% 1,6% 1,01 46.59
f. per il miglioramento previsto della qualità - QL. f. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG. metro per la determinazione del límite alla crescita delle tariffe - p)	E E C C C C E	25.372	18.639	0,10% 0,00% 0,00% 1,6% 1,01 46.59 44.01
. per il miglioramento previsto della qualità - QL per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG. metro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	E E C C C C	25.372	18.639	0,10% 0,00% 0,00% 1,6% 1,01 46.59 44.01:
f. per il miglioramento previsto della qualità - QL, f. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG, metro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	E E C C C C E	25.372	18.639	0,10% 0,00% 0,00% 1,6% 1,01 46.59 44.01: 1,059
f. per il miglioramento previsto della qualità - QL. f. per il avalorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG. metro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p "ΣΤ ₋₁ ax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	E	25.372	18.639	0,10% 0,00% 0,00% 1,6% 1,01 46.59 44.01 1,059
ff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _a ff. per il valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _a ametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p 1 2 2 2 2 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	E	25.372	18.639	0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 1,6% 46,55% 44,011 1,059 44,715 1,878
ff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _a ff. per il valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _a ametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p 1 2 2 2 2 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	E	TOTALE GENERALE	COSTI FISSI	0,10% 0,00% 0,00% 1,6% 1,016 46.59% 44.011 1,059 44.715 1.876
ff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _a ff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _a ametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p ci / ΣΓ _a : / ΣΓ _a : ax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) a (∑Ta-∑Tmax)	E	TOTALE GENERALE TOTALE COMPLESSIVO % IN TARIFFA 100%	COSTI FISSI € 16.604 € 46.594	0,10% 0,00% 0,00% 1,6% 4,011 46,594 44,011 1,059 44,711 1,876 COSTI VARIABILI € 29,989
fficiente di recupero di produttività - X, ff. per il miglioramento previsto della qualità - QL, ff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG, ametro per la determinazione del fimite alla crescita delle tariffe - p 2) 2) (\(\Text{Ti}_{\text{P}} \) (\(\Text{Ti}_{\text{P}} \) (\(\Text{Ti}_{\text{Ti}} \) (\(\Text{Ti}_{\text{Ti}_{\text{Ti}}} \) (\(\Text{Ti}_{\text{Ti}} \) (\(\Text{Ti}_{\text{Ti}_{\text{Ti}}} \) (\(\Text{Ti}_{\text{Ti}_{\text{Ti}}} \) (\(\Text{Ti}_{\text{Ti}_{	E	TOTALE GENERALE TOTALE COMPLESSIVO ** IN TARIFFA 100% TOTALE GENERALE	COSTI FISSI 16.604 46.594 COSTI FISSI	0,10% 0,00% 0,00% 1,6% 1,01 46,59 44,01: 1,059 44,71: 1,871 € 29,983
ff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _a ff. per il valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _a ametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p 1 2 2 2 2 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	E	TOTALE GENERALE TOTALE COMPLESSIVO ** IN TARIFFA 100% TOTALE GENERALE	COSTI FISSI € 16.604 € 46.594 COSTI FISSI € 16.604 € 46.594 COSTI FISSI € 16.604 36% € 46.594	0,10% 0,00% 0,00% 1,6% 1,61 46.59 44.01 1,059 44.71 1.87 COSTI VARIABILI € 29.985 643
ff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _a ff. per il valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _a ametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p 1 2 2 2 2 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	E	TOTALE GENERALE TOTALE COMPLESSIVO ** IN TARIFFA 100% TOTALE GENERALE TOTALE COMPLESSIVO	COSTI FISSI € 16.604 € 46.594 COSTI FISSI € 16.604 36% € 46.594 DOMESTICHE 85,0%	0,10% 0,00% 0,00% 1,6% 1,011 46,559 44,01: 1,059 44,71! 1.876 COSTI VARIABILI € 29,989 COSTI VARIABILI € 29,989 649

		Fissi	Variabili	Totali
CG	Costi operativi di gestione			
CSL	Spazzamento/Lavaggio	5,914 €	0€	5.914
CRT	Raccolta e trasporto	0€	3.528 €	3.528
CTS	Trattamento e smaltimento	0€	3,269 €	3.269
COIv	Copertura oneri variabili relativi al conseguimento di target migliorativi	0€	17.778 €	17,778 €
CTR	Trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale)	0€	4,501 €	4.501 €
COlv	Copertura oneri variabili relativi al conseguimento di target migliorativi	0€	0€	0 €
COIf	Copertura oneri fissi relativi al conseguimento di target migliorativi	0€	0€	0 €
CC	Costi comuni, imputabili alle attività sui RSU			
CARC	Amministrativi di riscossione e contenzioso	2,721 €	0€	2,721 €
CGG	Generali di gestione	1,071 €	0€	1,071 €
CCD	Costi comuni diversi	0€	0€	0 €
COal	Altri costi	10 €	0€	10 €
CK	Costi d'impiego del capitale			
Amm	Ammortamenti	3.493 €	0€	3,493 €
Acc	Accantonamenti	2.881 €	0€	2.881 €
Ra	Remunerazione del capitale investito	1.383 €	0€	1.383 €
Rlic	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	0€	0€	0€
RC	Componente a conguaglio			
RCff	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	-1.020 €	0€	-1.020 €
RCtv	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	0€	1.055 €	1.055 €
AR	Somma dei proventi/ricavi			
AR	Somma dei proventi dalla vendita di materiale	0€	-314 €	-314 €
ARconai	Somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI	0 €	-2.242 €	-2.242 €
IVA	Oneri relativi all'IVA indetraibile	152 €	2.414 €	2,565 €
% COPERTURA SCELTA DAL C	OMUNE	100%		
SUDDIVISIONE DEI COSTI IN BA	ASE 0	16,604 €	29,989 €	46,594 €

Tipo Attività	Cod.	n.attività	m² totali	m² equivalenti	Kc	Sup * kc	Qapf*Kc
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	2	1.675	1.195	0,32	382	0,16
Campeggi, distributori carburanti	2	1	60	60	0,80	48	0,40
Stabilimenti balneari	3	- 1	-	-	0,38	-	0,19
Esposizioni, autosaloni	4	12	1.871	1.871	0,43	805	0,22
Alberghi con ristorante	5	3	654	654	1,33	870	0,67
Alberghi senza ristorante	6	-	-	-	0,80	-	0,40
Case di cura e di riposo	7	- 1	-	-	0,95	-	0,48
Uffici e agenzie	8	1	97	97	1,13	110	0,57
Banche, istituti di credito e studi professionali Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	9	2	43	43	0,58	25	0,29
e altri beni durevoli	10	1	58	58	1,11	64	0,56
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	11	1	35	35	1,52	53	0,77
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,	12	6	731	731	0,88	643	0,44
elettricista, parrucchiere) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	12 13	1	84		1.04	87	0,52
Attività industriali con capannoni di produzione	14	-	84	84	1,04		
Attività artigianali di produzione beni specifici	15	3	388	- 1	0,91 1,09	- 1	0,46 0,55
Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie	16	2	303	211	4,84	1.022	2,44
Bar, caffè, pasticceria	17	2	176	176	3,64	641	1,83
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,	17		176	170	3,04	041	1,03
generi alimentari	18	1	48	34	1,76	59	0,89
Plurilicenze alimentari e/o miste	19	1	90	90	1,54	139	0,78
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	20	-	-1	-	6,06	-	3,05
Discoteche, night club	21	-	-	-	1,64	-	0,83
TOTALI	Ì	39	6.313	5.338		4.947	

Descrzione Attività	Cod.	n. attività	m² totali	m² equivalenti	Kd	Kg Rifiuti Prodotti	Cu*kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	2	1.675	1.195	2,60	3.107	0,28823
Campeggi, distributori carburanti	2	1	60	60	6,55	393	0,72612
Stabilimenti balneari	3	-	-	-	3,11	-	0,34477
Esposizioni, autosaloni	4	12	1.871	1.871	3,55	6.642	0,39355
Alberghi con ristorante	5	3	654	654	10,93	7.148	1,21168
Alberghi senza ristorante	6	-	-	-	6,55	-	0,72612
Case di cura e di riposo	7	-	-	-	7,82	-	0,8669
Uffici e agenzie	8	1	97	97	9,30	902	1,03098
Banche, istituti di credito e studi professionali	9	2	43	43	4,78	206	0,52990
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	10	1	58	58	9,12	529	1,01103
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	11	1	35	35	12,45	436	1,38018
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,					,		
elettricista, parrucchiere)	12	6	731	731	7,20	5.263	0,79818
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13	1	84	84	8,51	715	0,94340
Attività industriali con capannoni di produzione	14	-	-	-	7,50	-	0,83144
Attività artigianali di produzione beni specifici	15	3	388	- 1	8,92	- 7	0,98886
Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie	16	2	303	211	39,67	8.378	4,39774
Bar, caffè, pasticceria	17	2	176	176	29,82	5.248	3,30579
upermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18	1	48	34	14,43	485	1,59968
Plurilicenze alimentari e/o miste	19	1	90	90	12,59	1.133	1,39570
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	20	-	-	-	49,72		5,51187
Discoteche, night club	21	-		-	13,45	-1	1,49104
TOTALI		39	6.313	5.338		40.578	

Descrizione Attività	Cod.	n. attività	Superficie Fatturabile [m2]	Sup. Media [m2]	kc	Quota Fissa [euro/m²]	kd	Quota Vai		5	Introiti [euro/a]	%
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	2	1.195	598	0,32	€ 0,16	2,60	€ 0,29	€ 0,45	. €	536,95	7,68%
Campeggi, distributori carburanti	2	1	60	60	0,80	€ 0,40	6,55	€ 0,73	€ 1,13	€	67,73	0,97%
Stabilimenti balneari	3	-	-	#DIV/0!	0,38	€ 0,19	3,11	€ 0,34	€ 0,54	€	-	1-
Esposizioni, autosaloni	4	12	1.871	156	0,43	€ 0,22	3,55	€ 0,39	€ 0,61	€	1.141,36	16,33%
Alberghi con ristorante	5	3	654	218	1,33	€ 0,67	10,93	€ 1,21	€ 1,88	€	1.230,34	17,60%
Alberghi senza ristorante	6	-1	-	#DIV/0!	0,80	€ 0,40	6,55	€ 0,73	€ 1,13	€	-	-
Case di cura e di riposo	7	-	-	#DIV/0!	0,95	€ 0,48	7,82	€ 0,87	€ 1,35	€	-	-
Uffici e agenzie	8	1	97	97	1,13	€ 0,57	9,30	€ 1,03	€ 1,60	€	155,19	2,22%
Banche, istituti di credito e studi professionali Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	9	2	43	22	0,58	€ 0,29	4,78	€ 0,53	€ 0,82	€	35,34	0,51%
durevoli	10	1	58	58	1,11	€ 0,56	9,12	€ 1,01	€ 1,57	€	91,05	1,30%
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,	11	1	35	35	1,52		12,45		€ 2,15	€	75,09	1,07%
parrucchiere)	12	6	731	122	0,88	€ 0,44	7,20	€ 0,80	€ 1,24	€	907,32	12,98%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13	1	84	84	1,04		8,51		€ 1,47		123,23	1,76%
Attività industriali con capannoni di produzione	14	-1	-	#DIV/0!	0,91	€ 0,46	7,50	€ 0,83	€ 1,29	€	- 1	-
Attività artigianali di produzione beni specifici	15	3 -	1	- 0	1,09	€ 0,55	8,92	€ 0,99	€ 1,54	-€	1,23	-0,02%
Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie	16	2	211	106	4,84	€ 2,44	39,67	€ 4,40	€ 6,83	€	1.443,42	20,65%
Bar, caffè, pasticceria Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	17	2	176	88	3,64	€ 1,83	29,82	€ 3,31	€ 5,14	€	904,34	12,94%
alimentari	18	1	34	34	1,76	€ 0,89	14,43	€ 1,60	€ 2,49	€	83,52	1,20%
Plurilicenze alimentari e/o miste	19	1	90	90	1,54	€ 0,78	12,59		€ 2,17		195,39	2,80%
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	20	-	-	#DIV/0!	6,06	€ 3,05	49,72	€ 5,51	€ 8,56	€	-	-
Discoteche, night club	21	-	-	#DIV/0!	1,64	€ 0,83	13,45		€ 2,32	€	-	-
TOTALI		39	5.338							€	6.989.04	100%

Descrizione Attività	Cod.	11500	RI 2019 iro/m²]		RI 2020 uro/m²]	Differenza %	TARI 2019 Media [euro/a]	TARI 2020 Media [euro/a]	Differenza [euro/a]
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	€	0,39	€	0,45	14,8%	233,81	268,48	34,66
Campeggi, distributori carburanti	2	€	0,98	€	1,13	15,0%	58,88	67,73	8,85
Stabilimenti balneari	3	€	0,47	€	0,54	15,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Esposizioni, autosaloni	4	€	0,53	€	0,61	15,3%	82,52	95,11	12,60
Alberghi con ristorante	5	€	1,63	€	1,88	15,1%	356,19	410,11	53,93
Alberghi senza ristorante	6	€	0,98	€	1,13	15,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Case di cura e di riposo	7	€	1,17	€	1,35	15,2%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Uffici e agenzie	8	€	1,39	€	1,60	15,2%	134,73	155,19	20,45
Banche, istituti di credito e studi professionali Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	9	€	0,71	€	0,82	15,2%	15,34	17,67	2,33
durevoli	10	€	1,36	€	1,57	15,1%	79,08	91,05	11,97
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,	11	€	1,86	€	2,15	15,0%	65,27	75,09	9,82
parrucchiere)	12	€	1,08	€	1,24	15,0%	131,48	151,22	19,74
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13	€	1,28	€	1,47	15,0%	107,13	123,23	16,09
Attività industriali con capannoni di produzione	14	€	1,12	€	1,29	15,2%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Attività artigianali di produzione beni specifici	15	€	1,34	€	1,54	15,0%	- 0,36	- 0,41	- 0,05
Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie	16	€	5,94	€	6,83	15,1%	627,21	721,71	94,50
Bar, caffè, pasticceria	17	€	4,47	€	5,14	15,1%	393,01	452,17	59,16
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18	€	2,16	€	2,49	15,1%	72,58	83,52	10,94
Plurilicenze alimentari e/o miste	19	€	1,89	€	2,17	15,0%	169,91	195,39	25,48
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	20	€		€	8,56	15,1%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Discoteche, night club	21	€	2,01	€	2,32	15,1%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Numero Componenti	Ruoli [nr]	Ruoli Equivalenti	Superfici [mq]	Sup. Fatturabile	Sup. Media	ka	kb	Sup*ka	N(n)*kb	Quota Fissa [euro/m²]	Quota Var. [euro/nucleo]	TARI 2020 [euro/a]	%
1	121	109,3	18.455	17.269	153	0,84	1,00	14.506	109	€ 0,21	€ 37,84	€ 7.831,84	20%
2	139	101,8	16.313	12.902	117	0,98	1,80	12.644	183	€ 0,25	€ 68,11	€ 10.155,46	26%
3	104	79,7	13.866	11.400	133	1,08	2,05	12.312	163	€ 0,28	€ 77,57	€ 9.319,46	24%
4	53	42,4	8.305	6.943	157	1,16	2,60	8.054	110	€ 0,30	€ 98,39	€ 6.226,94	16%
5	25	17,8	4.234	3.057	169	1,24	2,90	3.790	52	€ 0,32	€ 109,74	€ 2.919,00	7%
>5	23	16,4	4.518	3.146	196	1,30	3,40	4.089	56	€ 0,33	€ 128,66	€ 3.151,86	8%
TOTALE	465	367	65.691	54.716				55.395	674			€ 39,604,55	100%

2020		201	9		
QF	QV	QF	QV	Diff QF	Diff QV
€ 0,21	€ 37,84	€ 0,33	€ 21,61	-36,07%	75,13%
€ 0,25	€ 68,11	€ 0,39	€ 38,89	-36,07%	75,13%
€ 0,28	€ 77,57	€ 0,43	€ 44,29	-36,07%	75,13%
€ 0,30	€ 98,39	€ 0,46	€ 56,18	-36,07%	75,13%
€ 0,32	€ 109,74	€ 0,49	€ 62,66	-36,07%	75,13%
€ 0,33	€ 128,66	€ 0,52	€ 73,46	-36,07%	75,13%

_					1	ARI 2020	[euro/a] Cor	fronto % - L	e tariffe c	alcolate non i	includono T	ributo Pro	vinciale					
Sup. [mq]	ne di di	1. Comp.			2. Comp.	A 48 W	fried ten	3. Comp.	In Filt		4. Comp.		N. CHEST	5. Comp.		elegiste e	>5. Comp.	10 31
[mq]	2019	2020	%	2019	2020	%	2019	2020	%	2019	2020	%	2019	2020	%	2019	2020	%
50	38,34	48,54	21%	58,42	80,60	28%	65,81	91,33	28%	79.29	113.16	30%	87,37	125,54	30%	99,37	145,22	32%
55	40,02	49,61	19%	60,37	81,85	26%	67.97	92.71	27%	81.60	114,64	29%	89,84	127.12	29%	101.96	146,88	31%
60	41,69	50,68	18%	62,33	83,10	25%	70,12	94,08	25%	83,91	116,12	28%	92,31	128,70	28%	104,55	148,53	30%
65	43,37	51,75	16%	64,28	84,34	24%	72,27	95,46	24%	86,23	117,60	27%	94,78	130.27	27%	107,14	150,19	29%
70	45,04	52,82	15%	66,23	85.59	23%	74,42	96.84	23%	88,54	119.08	26%	97.25	131.85	26%	109,73	151,85	28%
75	46,71	53,89	13%	68,18	86,84	21%	76,57	98,21	22%	90,85	120,55	25%	99,72	133,43	25%	112.32	153,50	27%
80	48,39	54,96	12%	70,14	88,09	20%	78,73	99.59	21%	93,16	122,03	24%	102,19	135,01	24%	114,91	155,16	26%
85	50,06	56,03	11%	72,09	89,34	19%	80,88	100,96	20%	95,47	123,51	23%	104,66	136,59	23%	117,50	156,81	25%
90	51,73	57,10	9%	74,04	90,59	18%	83,03	102,34	19%	97,78	124,99	22%	107.13	138,17	22%	120,09	158,47	24%
95	53,41	58,17	8%	75,99	91.83	17%	85,18	103,71	18%	100,09	126,46	21%	109.60	139.75	22%	122,68	160,13	23%
100	55,08	59,24	7%	77.95	93.08	16%	87,33	105,09	17%	102,41	127.94	20%	112.08	141,33	21%	125,27	161,78	23%
105	56,76	60,31	6%	79,90	94,33	15%	89,49	106,47	16%	104,72	129,42	19%	114,55	142,91	20%	127,86	163,44	22%
110	58,43	61,38	5%	81,85	95,58	14%	91.64	107.84	15%	107.03	130,90	18%	117,02	144,49	19%	130,45	165.09	21%
115	60,10	62,45	4%	83,80	96,83	13%	93,79	109,22	14%	109,34	132,37	17%	119,49	146,07	18%	133,04	166,75	20%
120	61,78	63,52	3%	85,76	98.08	13%	95,94	110,59	13%	111,65	133,85	17%	121,96	147,65	17%	135,63	168,41	19%
125	63,45	64,59	2%	87,71	99.32	12%	98,09	111,97	12%	113,96	135,33	16%	124,43	149,23	17%	138,22	170.06	19%
130	65,12	65,66	1%	89,66	100,57	11%	100,24	113,35	12%	116,27	136,81	15%	126,90	150,81	16%	140,81	171,72	18%
135	66,80	66,73	0%	91,62	101,82	10%	102,40	114,72	11%	118,58	138,29	14%	129,37	152,39	15%	143,40	173,37	17%
140	68,47	67,80	-1%	93,57	103,07	9%	104,55	116,10	10%	120.90	139,76	13%	131,84	153,97	14%	145,99	175,03	17%
145	70,15	68,87	-2%	95,52	104,32	8%	106,70	117,47	9%	123,21	141,24	13%	134,31	155,55	14%	148,58	176,69	16%
150	71,82	69,94	-3%	97,47	105,57	8%	108,85	118,85	8%	125,52	142,72	12%	136,78	157,13	13%	151,17	178,34	15%
155	73,49	71,01	-3%	99,43	106,82	7%	111,00	120,22	8%	127,83	144.20	11%	139.25	158.71	12%	153,76	180.00	15%
160	75,17	72,08	-4%	101,38	108,06	6%	113,16	121,60	7%	130,14	145,67	11%	141,72	160,29	12%	156,35	181,65	14%
165	76,84	73,15	-5%	103,33	109,31	5%	115,31	122,98	6%	132,45	147,15	10%	144,20	161,87	11%	158,94	183,31	13%
170	78,51	74,22	-6%	105,28	110,56	5%	117,46	124,35	6%	134,76	148,63	9%	146,67	163,45	10%	161,53	184,97	13%
175	80,19	75,29	-6%	107,24	111,81	4%	119,61	125,73	5%	137,08	150,11	9%	149,14	165.03	10%	164,12	186,62	12%
180	81,86	76,36	-7%	109,19	113,06	3%	121,76	127,10	4%	139,39	151,59	8%	151,61	166,61	9%	166,71	188.28	11%
185	83,54	77,43	-8%	111,14	114,31	3%	123,92	128,48	4%	141,70	153,06	7%	154,08	168.19	8%	169.31	189,93	11%
190	85,21	78,50	-9%	113,09	115,55	2%	126,07	129,86	3%	144,01	154,54	7%	156,55	169,77	8%	171,90	191.59	10%
195	86,88	79,57	-9%	115,05	116,80	2%	128,22	131,23	2%	146,32	156,02	6%	159,02	171,35	7%	174,49	193,25	10%
200	88,56	80,64	-10%	117.00	118,05	1%	130,37	132.61	2%	148.63	157.50	6%	161,49	172,93	7%	177.08	194.90	9%

Descrizione Attività	Qu	ota Fissa	C	uota Var.
Descrizione Attività	[et	iro/m2]	1	euro/m2]
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€	0,16	€	0,29
Campeggi, distributori carburanti	€	0,40	€	0,73
Stabilimenti balneari	€	0,19	€	0,34
Esposizioni, autosaloni	€	0,22	€	0,39
Alberghi con ristorante	€	0,67	€	1,21
Alberghi senza ristorante	€	0,40	€	0,73
Case di cura e di riposo	€	0,48	€	0,87
Uffici e agenzie	€	0,57	€	1,03
Banche, istituti di credito e studi professionali	€	0,29	€	0,53
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€	0,56	€	1,01
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	€	0,77	€	1,38
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€	0,44	€	0,80
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€	0,52	€	0,94
Attività industriali con capannoni di produzione	€	0,46	€	0,83
Attività artigianali di produzione beni specifici	€	0,55	€	0,99
Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie	€	2,44	€	4,40
Bar, caffè, pasticceria	€	1,83	€	3,31
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€	0,89	€	1,60
Plurilicenze alimentari e/o miste	€	0,78	€	1,40
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€	3,05	€	5,51
Discoteche, night club	€	0,83	€	1,49

Numero Componenti	Quota Fissa [euro/m2]	Quota Var. [euro/nucleo]
1	€ 0,21	€ 37,84
2	€ 0,25	The state of the s
3	€ 0,28	
. 4	€ 0,30	€ 98,39
5	€ 0,32	€ 109,74
>5	€ 0,33	€ 128,66

Oggetto: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE.

I competenti Responsabili del Servizio esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e parere favorevole di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Capovalle,29.06.2020.

TIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lisegretario comunale Alberto Dorenzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL segretario comunale Alberto Lorenza Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Grandi Natalino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 d.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

Io sottoscritto certifico che, copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio a' sensi dell'art. 124 del d. lgs. N. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009 per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi e divenire esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione a norma dell'art. 134 comma 3 del d. lgs. N. 267/2000, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità a mente dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Lì 1 3 LUG 2020

L'addetto

VÍ SEGRETARIO COMUNALE-